

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
relativa alla ►M15 circolazione ◀ degli alimenti composti per animali
(79/373/CEE)**

(GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale	
	n.	pag.	data
►M1	Direttiva 80/509/CEE della Commissione del 2 maggio 1980	L 126	9
►M2	Direttiva 80/695/CEE della Commissione del 27 giugno 1980	L 188	23
►M3	Direttiva 82/957/CEE della Commissione del 22 dicembre 1982	L 386	42
►M4	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8
►M5	Direttiva 86/354/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986	L 212	27
►M6	Direttiva 87/235/CEE della Commissione del 31 marzo 1987	L 102	34
►M7	Direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990	L 27	35
►M8	Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48
►M9	Direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993	L 237	23
►M10	Direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995	L 332	15
►M11	Direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996	L 125	33
►M12	Direttiva 97/47/CE del Consiglio del 28 luglio 1997	L 211	45
►M13	Direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998	L 318	43
►M14	Direttiva 1999/61/CE della Commissione del 18 giugno 1999	L 162	67
►M15	Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000	L 105	36
►M16	Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002	L 63	23
►M17	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36
			16.5.2003

Modificata da:

►A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►A2	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	C 241	21	29.8.1994
		L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

►C1	Rettifica, GU L 64 del 6.3.2001, pag. 40 (2000/16/CE)
-----	---

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
relativa alla ►M15 circolazione ◀ degli alimenti composti per
animali
(79/373/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione zootechnica assume una particolare importanza nell'agricoltura della Comunità economica europea e che il raggiungimento di risultati soddisfacenti dipende ampiamente dall'utilizzazione di ►M5 mangimi ◀ idonei e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione del settore degli ►M5 mangimi ◀ è un fattore importante per aumentare la produttività dell'agricoltura, considerata l'importanza che possono assumere al riguardo gli alimenti composti;

considerando che, nel disciplinare la ►M15 circolazione ◀ degli alimenti composti, occorre provvedere affinché questi ultimi abbiano effetti positivi sulla produzione zootechnica; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che inoltre essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone, né essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;

considerando che è necessario fornire agli utilizzatori un'informazione esatta e significativa sugli alimenti composti messi a sua disposizione; che a tal fine è necessario dichiarare quanto meno il tenore dei componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni complementari, appare necessario, in considerazione della prassi esistente in alcuni Stati membri, prevedere — provvisoriamente — la possibilità di esigere a livello nazionale una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti, per quanto riguarda i componenti analitici e le ►M11 materie prime per mangimi ◀ utilizzate; che tuttavia tali dichiarazioni possono essere richieste soltanto in quanto siano previste dalla presente direttiva;

considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di ►M5 mangimi ◀ abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per gli utilizzatori; che gli Stati membri conservano inoltre il diritto di autorizzare i produttori a fornire indicazioni supplementari;

considerando che, fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano la possibilità di esigere che gli alimenti composti, commercializzati nel loro territorio, siano fabbricati a partire da determinate sostanze o non contengano talune sostanze, purché le regolamentazioni loro applicabili prevedano tali limitazioni al momento dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, finché non saranno stati elaborati metodi comunitari, gli Stati membri non potranno esigere o permettere l'indicazione del valore energetico, a meno che tale dichiarazione non fosse richiesta o ammessa nel loro territorio al momento dell'adozione della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 14. 4. 1971, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 5. 2. 1972, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 4 del 20. 1. 1972, pag. 3.

▼B

considerando che, per fornire una garanzia sufficiente agli utilizzatori, occorre che gli alimenti composti siano in linea di principio commercializzati in imballaggi o recipienti chiusi; che sembra peraltro necessario prevedere la possibilità di derogare a tale regola in alcuni casi particolari da definire a livello comunitario;

considerando che gli Stati membri devono fare in modo che gli alimenti composti che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità ad alcuna limitazione alla ►M15 circolazione ◀ per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio;

considerando che, per assicurare durante la ►M15 circolazione ◀ il rispetto delle condizioni fissate per gli alimenti composti, gli Stati membri devono prevedere gli opportuni controlli;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste e apportare le modifiche e aggiunte necessarie, occorre prevedere una procedura per instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli ►M5 mangimi ◀, istituito con la decisione 70/372/CEE (¹);

considerando che la presente direttiva prevede un certo numero di disposizioni nazionali di deroga e che appare quindi necessario prevedere una clausola che permetta di riesaminare alcuni di tali casi entro un certo termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli alimenti composti per animali, commercializzati all'interno della Comunità.

2. La presente direttiva si applica lasciando impregiudicate le disposizioni riguardanti:

- a) le ►M11 materie prime per mangimi ◀ per animali
- b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali;

▼M5

- c) le sostanze e i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

▼B

- d) la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale;

- e) le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli;

▼M5

- f) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

▼M7

- g) il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

▼M9

- h) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

▼B

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

▼M5

- a) mangimi: i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in

(¹) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

▼M5

miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

▼M11

b) mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

▼B

- c) razione giornaliera: la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno per soddisfare l'insieme dei bisogni di un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinati;
- d) alimenti completi: le miscele di ►M5 mangimi ◀ che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- e) alimenti complementari per animali: le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri ►M5 mangimi ◀;
- f) alimenti minerali: gli alimenti complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40 % di cenere greggia;
- g) alimenti melassati: gli alimenti complementari preparati a base di melassa e contenenti almeno il 14 % di zuccheri totali espressi in saccarosio;
- h) animali: gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo;
- i) animali familiari: animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia;

▼M5

j) alimenti d'allattamento: gli alimenti composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione;

▼M11

k) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

▼M7

l) data di conservazione minima di un margine (SIC! mangime) composto: la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche;

▼M15

m) «immissione in commercio» o «circolazione»: la detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

▼B*Articolo 3*

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile. Essi prescrivono che gli alimenti composti non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né siano presentati o commercializzati in modo tale da indurre in errore.

▼B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.
2. Le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13, sempreché la qualità e l'identificazione degli alimenti composti siano garantite.

▼M7*Articolo 5*

1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono opposte (SIC! apposite), in apposito riquadro, le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili ed indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore, dell'importatore o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:
 - a) denominazione «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo d'allattamento», «mangime complementare d'allattamento», secondo il caso;
 - b) specie animale o categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
 - c) modalità d'impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;
 - d) per tutti i mangimi composti salvo quelli destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ►M11 materie prime per mangimi ◀ da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater;
 - e) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;
 - f) a seconda dei casi, dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 3;
 - g) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;
 - h) quantità netta, espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume (SIC! volume) o di massa per i prodotti liquidi;
 - i) data di conservazione minima, da indicare conformemente all'articolo 5 quinque, paragrafo 1;

▼M16

- j) il numero di riferimento della partita;

▼M15

- k) a decorrere dal 1° aprile 2001, il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 10 di tale direttiva;

▼M16

- l) nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento può essere ottenuta presso: ... (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

▼M16

responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente.

▼M7

2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora i mangimi composti siano commercializzati in autocisterne o veicoli analoghi o conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate su un documento di accompagnamento. Ove si tratti di piccole quantità di mangimi destinati al consumatore diretto è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita.

3. Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, possano essere apposte nel riquadro previsto a tal fine al paragrafo 1 solo le seguenti indicazioni supplementari:

- a) marchio d'identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di etichettatura;
- b) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

▼M16**▼M7**

- d) paesi di produzione o di fabbricazione;
- e) prezzo del prodotto;
- f) denominazione o marca commerciale del prodotto;

▼M16**▼M7**

- h) se del caso, le indicazioni in merito al disposto dell'articolo 14, lettera a);
- i) indicazioni circa lo stato fisico del mangime o il trattamento specifico da esso subito;
- j) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;
- k) dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 4;
- l) la data di fabbricazione da indicare conformemente all'articolo 5 quinque, paragrafo 2

4. Per i mangimi prodotti e commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri possono:

- a) permettere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f) e lettera h) figurino soltanto su un documento di accompagnamento;
- b) prescrivere un numero di codice ufficiale che consenta di identificare il fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura.

5. Gli Stati membri prescrivono che:

- a) nel caso di mangimi composti costituiti da non più di tre ►M11 materie prime per mangimi ▲, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) non sono necessarie se le ►M11 materie prime per mangimi ▲ impiegate risultano chiaramente dalla denominazione;
- b) nel caso di miscele di semi interi, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) non sono necessarie ma possono tuttavia essere fornite;
- c) le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» per i mangimi destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti possono essere sostituite dalla denominazione «mangime composto». In questo caso le indicazioni richieste o ammesse ai sensi del presente articolo sono quelle previste per i mangimi completi;

▼M16

- d) la data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di omologazione o di registrazione possono essere indicati fuori dal riquadro riservato alla marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso, le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate.

▼M7

6. Nel caso di mangimi composti per animali familiari, le denominazioni:

- a) in lingua inglese «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» e «complete feedingstuff» possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni «compound pet food», «complementary pet food» e «complete pet food»;
- b) nella lingua spagnola «pienso» può essere sostituita con «alimento»;
- c) in lingua olandese «mengvoeder», «aanvullend diervoeder» e «volledig diervoerder» possono essere sostituite rispettivamente dalle «denominazioni samengesteld voeder», «aanvullend samengesteld voeder» e «volledig samengesteld voeder».

▼M15**▼C1**

Ai fini del presente articolo, in lingua italiana la dicitura «mangime» può essere sostituita da «alimento per animali».

▼M7**▼M16***Articolo 5 quater*

1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.

2. L'enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti:

- a) mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:
 - i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;
 - ii) è consentita una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato delle suddette percentuali;
- b) mangimi composti destinati ad animali familiari: elenco delle materie prime dei mangimi con indicazione della quantità contenuta o enumerazione delle materie prime in ordine di peso decrescente.

3. Nel caso di mangimi composti destinati ad animali familiari, l'indicazione del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della categoria a cui la materia prima appartiene con riferimento alle categorie che raggruppano varie materie prime stabilite a norma dell'articolo 10, lettera a).

L'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se una delle materie prime utilizzate non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in quest'ultimo caso la materia prima, designata con il suo nome specifico, è citata nell'ordine decrescente ponderale rispetto alle categorie.

4. L'etichettatura dei mangimi composti per animali familiari può inoltre mettere in rilievo, attraverso una dichiarazione specifica, la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime essenziali per caratterizzare un alimento. In tal caso, il tenore minimo o massimo delle materie prime impiegate in percentuale rispetto al peso, è chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa alla o alle materie prime oppure nell'elenco delle materie prime, menzionando la materia prima o le materie prime e la percentuale o le percentuali rispetto al peso a fronte della corrispondente categoria di materie prime.

▼M7*Articolo 5 quinques*

1. La data di conservazione minima viene espressa con le indicazioni seguenti:
 - «da consumarsi entro ...», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
 - «da consumarsi di preferenza entro ...», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.

▼M15

Qualora altre norme comunitarie concernenti i mangimi composti per animali prescrivano di indicare una durata minima di conservazione o una data limite di garanzia, sarà fatta l'indicazione di cui al primo comma, dichiarando soltanto la data che giunge per prima a scadenza.

▼M7

2. La data di fabbricazione è indicata con la seguente dicitura: «Fabbricato ... (X giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata».

In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), la suddetta dicitura è seguita dalla segnalazione del posto in cui è indicata la data di conservazione minima.

Articolo 5 sexies

Il responsabile dell'etichettatura del mangime composto può fornire anche altre informazioni in aggiunta a quelle prescritte dalla presente direttiva.

Tuttavia, tali informazioni:

▼M9

- non possono dichiarare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli la cui dichiarazione è prevista all'articolo 5 della presente direttiva o all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (¹).

▼M7

- non devono indurre l'acquirente in errore, ad esempio attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari, quando tutti i mangimi simili posseggono invece queste stesse caratteristiche;
- non devono vantare proprietà terapeutiche, ossia la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;
- devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati;
- devono essere nettamente separate da tutte le indicazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che, in sede di ►M15 circolazione ◀ di mangimi composti, si applichino le disposizioni generali di cui alla parte A dell'allegato.

▼B*Articolo 9*

Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti composti non siano soggetti, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di ►M15 circolazione ◀ diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

(¹) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

▼M7*Articolo 10*

Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

- a) vengono stabilite, entro il 22 gennaio 1991, categorie che raggruppano varie ►M11 materie prime per mangimi ◀;

▼M11**▼M15****▼M7**

- d) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti;
- e) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato ►M15 ◀.

Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri prescrivono che le ►M11 materie prime per mangimi ◀ che figurano sull'elenco ►M11 delle principali materie prime per mangimi di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽¹⁾ ◀; possono essere dichiarati come tali solo con le denominazioni ivi previste e a condizione che soddisfino le descrizioni e gli eventuali requisiti minimi di composizione ivi indicati.

▼M11

2. Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le «Osservazioni generali» della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio.

▼M15

3. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11, lettera b) della direttiva 96/25/CE, non possono essere utilizzate come materie prime per mangimi per l'elaborazione degli alimenti composti, in conformità con le disposizioni di detta direttiva.

▼M11*Articolo 11*

Per la ►M15 circolazione ◀ all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui contenitori o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in almeno una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

▼M7*Articolo 12*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la fabbricazione o la ►M15 circolazione ◀ venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.

▼M16

Essi prescrivono che i produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta.

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.

▼M17*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (¹).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (²).
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 14*

Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri:

- a) di raccomandare tipi di alimenti composti rispondenti a determinate caratteristiche d'ordine analitico,
- b) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da almeno un'indicazione appropriata, la destinazione all'esportazione in paesi terzi,
- c) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da un'indicazione di etichettatura particolare, la destinazione ad animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali.

Articolo 15

La Commissione, in base all'esperienza acquisita, trasmette al Consiglio, al più tardi tre anni dopo la notifica della presente direttiva, proposte di modifica della suddetta direttiva per realizzare la libera circolazione degli alimenti composti per animali e per eliminare talune disparità, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle ►M11 materie prime per mangimi; ◀ e in materia di etichettatura. Il Consiglio si pronuncia su tali proposte al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva.

▼M16*Articolo 15 bis*

Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del regime istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l), paragrafo 5, lettera d), nonché dall'articolo 5 quater e dall'articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l'indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull'etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.

▼B*Articolo 16*

Gli Stati membri mettono in vigore il 1º gennaio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼M8

Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 5.

(¹) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(²) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M7**ALLEGATO****PARTE A****Disposizioni generali**

1. I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso del mangime composto tal quale, salvo indicazione contraria.
2. Il tenore d'acqua del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
 - il 7 % nei mangimi altri elementi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %;
 - il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
 - il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
 - il 14 % negli altri mangimi composti.

Nel caso di mangimi composti aventi un tasso d'umidità inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore.

3. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non deve superare il 3,3 % rispetto alla sostanza secca nel caso dei mangimi composti contenenti principalmente sottoprodotto del riso, e il 2,2 % rispetto alla sostanza secca negli altri casi.

Tuttavia, il tenore del 2,2 % può essere superato nel caso di:

- mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati,
- mangimi composti minerali,
- mangimi composti contenenti per oltre il 50 % fettucce o polpa di barbabietole da zucchero,
- mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con tenore di farina di pesce superiore al 15 %

e sempreché tale contenuto sia stato dichiarato in percentuale espressa rispetto al margine tale quale.

Nel caso di mangimi composti aventi un tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore.

4. Il tenore di ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tasso di umidità del 12 %.

5. Se, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti, esclusi quelli per gli animali familiari, almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l'articolo 3:

- 5.1. se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

- 5.1.1. Proteina greggia:

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %);
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

- 5.1.2. Zuccheri totali:

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %);
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

- 5.1.3. Amido e zuccheri totali più amido:

- 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 10 » (SIC! 10 %));
- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

- 5.1.4. Grassi greggi:

- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'8 %);
- 0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;

- 5.1.5. Sodio, potassio e magnesio:

- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %;

▼M7

- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino al 7,5 %);
- 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5 % (fino al 5 %);
- il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 % (fino allo 0,7 %);
- 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7 %;

5.1.6. Fosforo totale e calcio:

- 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16 %;
- il 7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16 % (fino al 12 %);
- 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %);
- il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 6 % (fino all'1 %);
- 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;

5.1.7. Metionina, lisina e treonina:

- il 15 % del tenore dichiarato;

5.1.8. Cistina e triptofano:

- il 20 % del tenore dichiarato;

5.2. se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato:

5.2.1. Acqua:

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %);
- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

5.2.2. Ceneri gregge:

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %);
- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

5.2.3. Cellulosa greggia:

- 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 12 %;
- il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %);
- 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6 %;

5.2.4. Ceneri insolubili in acido cloridrico:

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;
- il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 4 %);
- 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 %;

5.3. se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.3.1. Proteina greggia, grassi greggi, zuccheri totali, amido: tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 5.1;

- Fosforo totale, calcio, potassio, magnesio, sodio, ceneri gregge, cellulosa greggia: tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 5.1 e 5.2.

6. Se, a seguito dei controlli ufficiali previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti per gli animali familiari almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l'articolo 3:

6.1. se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato:

6.1.1. Proteina greggia:

- 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;
- il 16 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 12,5 %);
- 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %;

6.1.2. Grassi greggi:

- 2,5 unità del tenore dichiarato;

6.2. se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato:

6.2.1. Acqua:

- 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40 %;

▼M7

- il 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 40 % (fino al 20 %);
- 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20 %;

6.2.2. Ceneri gregge:

- 1,5 unità del tenore dichiarato;

6.2.3. Cellulosa greggia:

- 1 unità del tenore dichiarato;

6.3. se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 6.1 e 6.2

6.3.1. Proteina greggia:

Tolleranza doppia di quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.1;

6.3.2. Grassi greggi:

Tolleranza identica a quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.2;

6.3.3. Ceneri gregge, cellulosa greggia:

tolleranza tripla di quella ammessa per queste sostanze ai punti 6.2.2. e 6.2.3.

▼M12

7. Etichettatura degli alimenti composti contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi.
 - 7.1. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: «Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione a ruminanti.»

Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che non contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi diverse dalle seguenti:

- latte e prodotti lattiero-caseari,
- gelatina,

▼M14

- proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton:
 - i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;
 - e
 - ii) prodotte mediante un processo che implica opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH>11 per >3 ore a una temperatura >80 °C e da un trattamento termico a >140 °C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;
 - e
 - iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP),

▼M12

- difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate,
 - e
 - plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
- 7.2. Se uno Stato membro ha vietato l'impiego di proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui al punto 7.1, prima frase, negli alimenti per determinati animali diversi dai ruminanti, come è consentito dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio⁽¹⁾, l'indicazione di cui al punto 7.1 deve precisare le altre specie o categorie a cui viene esteso il divieto di utilizzare i prodotti suddetti.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

▼M7

PARTE B

Dichiarazione dei componenti analitici

▼M7